

## 61979J0138

### SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 OTTOBRE 1980. - SA ROQUETTE FRERES CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE. - ISOGLUCOSIO - QUOTE DI PRODUZIONE. - CAUSA 138/79.

*raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 03333*

*edizione speciale greca pagina 00313*

*edizione speciale svedese pagina 00405*

*edizione speciale finlandese pagina 00411*

*edizione speciale spagnola pagina 01167*

#### Massima

#### Parti

#### Oggetto della causa

#### Motivazione della sentenza

#### Decisione relativa alle spese

#### Dispositivo

### Parole chiave

*1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LI RIGUARDANO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE - RICEVIBILITA*

*( TRATTATO CEE , ART . 173 , 2\* COMMA ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1111/77 , ART . 9 ( MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N . 1293/79 ) E ALLEGATO II )*

*2 . PROCEDURA - INTERVENTO - DIRITTO CONTEMPLATO PER TUTTE LE ISTITUZIONI COMUNITARIE - CONDIZIONI DI ESERCIZIO - INTERESSE AD AGIRE - CONDIZIONE NON NECESSARIA*

*( STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE , ART . 37 , 1\* COMMA )*

*3 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - VALUTAZIONE DI UNA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSA - POTERE DISCREZIONALE DEL CONSIGLIO - ACCERTAMENTO COMPLESSIVO DEI DATI DI BASE - LEGITTIMITA - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LIMITI*

*4 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - PROCEDIMENTO D ' ELABORAZIONE - CONSULTAZIONE REGOLARE DEL PARLAMENTO - FORMALITA SOSTANZIALE - PORTATA*

*( TRATTATO CEE , ART . 43 , N . 2 , 3\* COMMA E ART . 173 )*

### Massima

*1 . L ' ART . 9 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 ( EMENDATO DALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 ) APPLICA ESSO STESSO I CRITERI ENUNCIATI NELL ' ART . 9 , NN . 1-3 , A CIASCUNA DELLE IMPRESE NOMINATIVAMENTE DESIGNATE DALL ' ALLEGATO II DELLO STESSO REGOLAMENTO ; QUESTE NE SONO QUINDI LE DESTINATARIE E SONO DI CONSEGUENZA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE RIGUARDATE .*

*2 . L ' ART . 37 , 1\* COMMA , DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE CONTEMPLA LO STESSO DIRITTO D ' INTERVENTO PER TUTTE LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA . NON SI PUO LIMITARE , PER UNA DI ESSE , L ' ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SENZA COMPROMETTERE LA SUA POSIZIONE ISTITUZIONALE , VOLUTA DAL TRATTATO , E , IN PARTICOLARE , DALL ' ART . 4 , N . 1 .*

*IL DIRITTO D ' INTERVENTO ATTRIBUITO ALLE ISTITUZIONI NON E SUBORDINATO ALL ' ESISTENZA DI UN INTERESSE AD AGIRE .*

*3 . QUANDO L ' ATTUAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA IMPLICA LA NECESSITA DI VALUTARE UNA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSA , IL POTERE DISCREZIONALE DI CUI ESSO DISPONE NON RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LA NATURA E LA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI DA ADOTTARE , MA ANCHE , IN UNA CERTA MISURA , L ' ACCERTAMENTO DEI DATI DI BASE , IN PARTICOLARE NEL SENSO CHE IL CONSIGLIO PUO EVENTUALMENTE FONDARSI SU ACCERTAMENTI COMPLESSIVI . IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULL ' ESERCIZIO DI DETTO POTERE DEVE LIMITARSI AGLI EVENTUALI VIZI DI ERRORE MANIFESTO , SVIAMENTO DI POTERE O PALESE SCONFINAMENTO DAI LIMITI DEL POTERE DISCREZIONALE .*

*4 . LA CONSULTAZIONE CONTEMPLATA DALL ' ART . 43 , N . 2 , 3\* COMMA , NONCHE DA ALTRE ANALOGHE*

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE , E LO STRUMENTO CHE CONSENTE AL PARLAMENTO L ' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO LEGISLATIVO DELLA COMUNITA . QUESTO POTERE COSTITUISCE UN ELEMENTO ESSENZIALE DELL ' EQUILIBRIO ISTITUZIONALE VOLUTO DAL TRATTATO . ESSO RIFLETTE , SIA PURE LIMITATAMENTE , SUL PIANO DELLA COMUNITA , UN FONDAMENTALE PRINCIPIO DEMOCRATICO SECONDO CUI I POPOLI PARTECIPANO ALL ' ESERCIZIO DEL POTERE PER IL TRAMITE DI UN ' ASSEMBLEA RAPPRESENTATIVA .

LA REGOLARE CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO NEI CASI CONTEMPLATI DAL TRATTATO E QUINDI UNA FORMALITA SOSTANZIALE LA CUI INOSSERVANZA IMPLICA LA NULLITA DELL ' ATTO DI CUI TRATTASI . L ' OSSERVANZA DI DETTA FORMALITA IMPLICA CHE IL PARLAMENTO ESPRIMA LA PROPRIA OPINIONE ; TALE CONDIZIONE NON SI PUO CONSIDERARE SODDISFATTA DALLA SEMPLICE RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DEL CONSIGLIO , QUALORA QUESTA NON SIA SEGUITA DA ALCUN PARERE DEL PARLAMENTO .

## Parti

NELLA CAUSA 138/79 ,

SA ROQUETTE FRERES , CON SEDE IN LESTREM ( DIPARTIMENTO DEL PAS-DE-CALAIS ) , IN PERSONA DEL SUO VICE DIRETTORE GENERALE SIG . GERARD ROUSSEAU , CON L ' AVV . MARCEL VEROONE , MEMBRO DELLA SOCIETA DI AVVOCATI VEROONE - FREYRIA - LETARTRE - PAILUSSEAU - HOSTE - DUTAT , DEL FORO DI LILLE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . J . LOESCH , 2 , RUE GOETHE ,

RICORRENTE ,

SOSTENUTA DAL

PARLAMENTO EUROPEO , RAPPRESENTATO DAL DIRETTORE GENERALE SIG . FRANCESCO PASETTI BOMBARDELLA , ASSISTITO DAL SIG . ROLAND BIEBER , AMMINISTRATORE PRINCIPALE PRESSO IL SERVIZIO GIURIDICO DELL ' ISTITUZIONE , E DAL PROF . PIERRE HENRI TEITGEN , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO ,

INTERVENIENTE ,

CONTRO

CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DAL SIG . DANIEL VIGNES , DIRETTORE PRESSO IL SERVIZIO GIURIDICO DELL ' ISTITUZIONE , ASSISTITO DAI SIGG . ARTHUR BRAUTIGAM E HANS-JOACHIM GLAESNER , IN QUALITA DI COAGENTI , DALL ' AVV . HANS-JURGEN RABE , DEL FORO DI AMBURGO , E DAL PROF . JEAN BOULOUIS , DECANO ONORARIO DELL ' UNIVERSITE DE DROIT , D ' ECONOMIE ET DE SCIENCES SOCIALES DI PARIGI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . DOUGLAS FONTEIN , DIRETTORE DELLA DIREZIONE QUESTIONI GIURIDICHE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , 100 , BD KONRAD ADENAUER , KIRCHBERG ,

CONVENUTO ,

SOSTENUTO DALLA

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PETER GILSDORF , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . JACQUES DELMOLY , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELL ' ISTITUZIONE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL CONSIGLIERE GIURIDICO DI QUEST ' ULTIMA SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

INTERVENIENTE ,

## Oggetto della causa

CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 GIUGNO 1979 , N . 1293 ( GU N . L 162 , PAG . 10 ) , PER LA PARTE IN CUI QUESTO REGOLAMENTO , MODIFICANDO IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1111/77 CHE STABILISCE DISPOSIZIONI PER L ' ISOGLUCOSIO , FISSA LA QUOTA DI BASE DI PRODUZIONE PER LA RICORRENTE ,

## Motivazione della sentenza

1 CON ATTO REGISTRATO IN CANCELLERIA IL 31 AGOSTO 1979 , LA RICORRENTE , UNA SOCIETA DI DIRITTO FRANCESE , LA QUALE , FRA GLI ALTRI PRODOTTI , FABBRICA ISOGLUCOSIO , HA CHIESTO A QUESTA CORTE DI DICHIARARE INVALIDA LA FISSAZIONE DELLA QUOTA DI PRODUZIONE RISULTANTE , PER QUANTO LA RIGUARDA , DALL ' ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 GIUGNO 1979 , N . 1293 , ' CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1111/77 , CHE STABILISCE DISPOSIZIONI COMUNI PER L ' ISOGLUCOSIO ' ( GU N . L 162 , PAG . 10 , CON UNA RETTIFICA NELLA GU N . L 176 , PAG . 37 ) . DALL ' ESAME DEL RICORSO RISULTA TRATTARSI , IN PRATICA , DI UNA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 PER LA PARTE IN CUI QUESTO FISSA UNA QUOTA DI PRODUZIONE DELL ' ISOGLUCOSIO NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE .

2 A SOSTEGNO DELLA DOMANDA, LA RICORRENTE DEDUCE, OLTRE A VARI MOTIVI DI MERITO, UN MOTIVO DI CARATTERE FORMALE: LA SUA QUOTA DI PRODUZIONE, FISSATA DAL SUDETTO REGOLAMENTO, DOVREBBE ESSERE ANNULLATA, IN QUANTO IL CONSIGLIO AVREBBE ADOTTATO TALE REGOLAMENTO SENZA AVER SENTITO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO, COME PRESCRITTO DALL'ART. 43, N. 2, DEL TRATTATO CEE, IL CHE COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI, AI SENSI DELL'ART. 173 DELLO STESSO TRATTATO.

3 CON ORDINANZA 16 GENNAIO 1980, LA CORTE HA AMMESSO L'INTERVENTO DEL PARLAMENTO A SOSTEGNO DELLE CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE FONDATE SULLA VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI. CON ORDINANZA 13 FEBBRAIO 1980, ESSA HA INOLTRE AMMESSO L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE A SOSTEGNO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO.

4 IL CONSIGLIO HA ECCEPITO L'IRRICEVIBILITÀ DEL RICORSO, NONCHÉ DELL'ISTANZA D'INTERVENTO DEL PARLAMENTO A FAVORE DELLA RICORRENTE. IN VIA SUBORDINATA, ESSO HA CHIESTO CHE IL RICORSO VENISSE COMUNQUE RESPINTO.

5 PRIMA DI ESAMINARE LE QUESTIONI DI RICEVIBILITÀ SOLLEVATE DAL CONSIGLIO ED I MEZZI DEDOTTI DALLA RICORRENTE, È OPPORTUNO RICORDARE BREVEMENTE I FATTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CONTROVERSO E IL CONTENUTO DI QUEST'ULTIMO.

6 CON SENTENZA EMESSA IL 25 OTTOBRE 1978 NELLE CAUSE RIUNITE 103 E 145/77 (ROYAL SCHOLTEN HONIG (HOLDINGS) LTD. C / INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE; TUNNEL REFINERIES LTD. C / INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE, RACC. 1978, PAG. 2037), LA CORTE DICHIARAVA INVALIDO IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977, N. 1111, CHE STABILISCE DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ISOGLUCOSIO (GU N. L 134, PAG. 4), IN QUANTO I SUOI ARTT. 8 E 9 IMPONEVANO UN CONTRIBUTO ALLA PRODUZIONE DELL'ISOGLUCOSIO DI 5 UNITÀ DI CONTO IL QUINTALE DI MATERIA SECCA PER IL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA STAGIONE SACCARIFERA 1977/1978. LA CORTE RITENEVA, INFATTI, CHE IL REGIME INSTAURATO DAI SUDETTI ARTICOLI LEDEVA IL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA (NELLA FATTISPECIE, FRA PRODUTTORI DI ZUCCHERO E PRODUTTORI DI ISOGLUCOSIO), DI CUI IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO ALL'ART. 40, N. 3, DEL TRATTATO COSTITUISCE UNA SPECIFICA ESPRESSIONE. LA CORTE PRECISAVA, TUTTAVIA, CHE LA SENTENZA LASCIAVA AL CONSIGLIO LA FACOLTÀ DI ADOTTARE TUTTI GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI, COMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO, ONDE GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEGLI EDULCORANTI.

7 A SEGUITO DI TALE SENTENZA, LA COMMISSIONE PRESENTAVA AL CONSIGLIO, IL 7 MARZO 1979, UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO N. 1111/77. CON LETTERA 19 MARZO 1979, PERVENUTA AL PARLAMENTO IL 22 MARZO SUCCESSIVO, IL CONSIGLIO CHIEDEVA IL PARERE DI DETTA ISTITUZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ART. 43, N. 2, 3ª COMMA, DEL TRATTATO. IN DETTA LETTERA, IL CONSIGLIO SCRIVEVA, IN PARTICOLARE, QUANTO SEGUE:

'LA PROPOSTA IN OGGETTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE VENUTASI A CREARE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 25 OTTOBRE 1978, IN ATTESA DEL NUOVO REGIME APPLICABILE AL MERCATO DEGLI EDULCORANTI CHE DEVE ENTRARE IN VIGORE IL 1º LUGLIO 1980... POICHÉ IL REGOLAMENTO DOVREBBE ESSERE APPLICATO A PARTIRE DAL 1º LUGLIO 1979, IL CONSIGLIO GRADIREBBE CHE IL PARLAMENTO EUROPEO FORMULASSE IL SUO PARERE SU QUESTA PROPOSTA DURANTE LA SESSIONE DI APRILE'.

8 L'URGENZA DELLA CONSULTAZIONE CHIESTA NELLA LETTERA DEL CONSIGLIO DIPENDEVA DAL FATTO CHE LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO AVEVA ESSENZIALMENTE LO SCOPO, ONDE EVITARE UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA PRODUTTORI DI ZUCCHERO E PRODUTTORI DI ISOGLUCOSIO, DI SOTTOPORRE LA PRODUZIONE DI ISOGLUCOSIO A NORME ANALOGHE A QUELLE ESISTENTI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO, FINO AL 30 GIUGNO 1980, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DELLO ZUCCHERO ISTITUITA COL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 19 DICEMBRE 1974, N. 3330 (GU N. L 369, PAG. 1). IN PARTICOLARE, SI TRATTAVA DI INSTAURARE A TITOLO TRANSITORIO, FINO ALLA SUDETTA DATA, PER L'ISOGLUCOSIO, UN REGIME DI QUOTE CHE DOVEVA APPLICARSI A DECORRERE DAL 1º LUGLIO 1979, DATA D'INIZIO DELLA NUOVA STAGIONE SACCARIFERA.

9 IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DEFERIVA IMMEDIATAMENTE LA CONSULTAZIONE ALLA COMMISSIONE 'AGRICOLTURA', PER L'ESAME DI MERITO, E ALLA COMMISSIONE 'BILANCI', PER PARERE. QUESTA COMUNICAVA IL PROPRIO PARERE ALLA COMMISSIONE 'AGRICOLTURA' IL 10 APRILE 1979. LA COMMISSIONE 'AGRICOLTURA' APPROVAVA, IL 9 MAGGIO 1979, LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PROPRIO RELATORE. LA RELAZIONE E LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE 'AGRICOLTURA' VENIVANO DISCUSSE DAL PARLAMENTO NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1979. NELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO, L'ASSEMBLEA RESPINGEVA LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE E LA RINVIAVA, PER RIESAME, ALLA COMMISSIONE 'AGRICOLTURA'.

10 LA TORNATA PARLAMENTARE 7-11 MAGGIO 1979 DOVEVA ESSERE L'ULTIMA PRIMA DELLA SEDUTA COSTITUTIVA DEL PARLAMENTO ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, STABILITA, NELL'ATTO RELATIVO ALLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELL'ASSEMBLEA A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, PER IL 17 LUGLIO 1979. L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO AVEVA INFATTI DECISO, NELLA RIUNIONE DEL 1º MARZO 1979, DI NON PREVEDERE UNA TORNATA SUPPLEMENTARE FRA QUELLE DI MAGGIO E DI LUGLIO. ESSO AVEVA CIONONDIMENO PRECISATO CHE:

'L'UFFICIO DI PRESIDENZA AMPLIATO...'

- RITIENE TUTTAVIA CHE QUALORA IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE RITENESSERO NECESSARIO PREVEDERE UNA TORNATA SUPPLEMENTARE, ESSI POTRANNO, CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO, CHIEDERE UNA CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO; RESTA FERMO CHE UNA

TALE TORNATA VERREBBE DEDICATA UNICAMENTE ALL ' ESAME DI RELAZIONI ELABORATE A SEGUITO DI CONSULTAZIONI URGENTI ;

' .

NELLA RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 1979 , L ' UFFICIO DI PRESIDENZA DOVEVA CONFERMARE LA SUA POSIZIONE NEI SEGUENTI TERMINI :

' - CONFERMA LA SUA POSIZIONE PRESA IN OCCASIONE DELLA SUCCITATA RIUNIONE E NEL CORSO DELLA QUALE SI ERA DECISO DI NON PREVEDERE UNA TORNATA SUPPLEMENTARE TRA L ' ULTIMA TORNATA DELL ' ATTUALE PARLAMENTO E LA SEDUTA COSTITUTIVA DEL PARLAMENTO ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO , RITENENDO TUTTAVIA CHE , QUALORA LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI EFFETTIVI DEL PARLAMENTO , IL CONSIGLIO O LA COMMISSIONE AUSPICASSERO LA CONVOCAZIONE DI UNA TORNATA SUPPLEMENTARE , ESSI POTREBBERO - CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 4 , DEL REGOLAMENTO - CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO ;

-DECIDE INOLTRE , TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 139 DEL TRATTATO CEE , CHE QUALORA AL PRESIDENTE VENISSE PRESENTATA UNA TALE DOMANDA , L ' UFFICIO DI PRESIDENZA AMPLIATO SI RIUNIRA PER ESAMINARE IL SEGUITO DA RISERVARVI ' .

11 IL 25 GIUGNO 1979 IL CONSIGLIO ADOTTAVA , SENZA AVERE OTTENUTO IL RICHIESTO PARERE , LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ELABORATA DALLA COMMISSIONE , ATTO CHE DIVENIVA COSI IL REGOLAMENTO N . 1293/79 RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 . IL TERZO ' VISTO ' DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 FA MENZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO . IL CONSIGLIO , TUTTAVIA , TENEVA CONTO DELLA MANCANZA DEL PARERE DEL PARLAMENTO , IN QUANTO CONSIDERAVA , AL TERZO PUNTO DEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO , CHE ' IL PARLAMENTO EUROPEO , CONSULTATO FIN DAL 16 MARZO 1979 SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , NON HA RESO NELLA SESSIONE DI MAGGIO IL SUO PARERE IN MERITO A QUESTA PROPOSTA ED HA RIMANDATO LA QUESTIONE AL PARERE DEL NUOVO PARLAMENTO ' .

12 A QUESTA CORTE SI CHIEDE L ' ANNULLAMENTO DI DETTO REGOLAMENTO N . 1293/79 , NELLA PARTE IN CUI MODIFICA IL REGOLAMENTO N . 1111/77 .

SULLA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA

13 IL CONSIGLIO SOSTIENE CHE LA DOMANDA E IRRICEVIBILE , IN QUANTO DIRETTA CONTRO UN REGOLAMENTO , SENZA CHE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL ' ART . 173 , 2\* COMMA , DEL TRATTATO . L ' ATTO IMPUGNATO NON E , A SUO AVVISO , UNA DECISIONE ADOTTATA SOTTO FORMA DI REGOLAMENTO E NON RIGUARDA NE DIRETTAMENTE NE INDIVIDUALMENTE LA RICORRENTE . LA RICORRENTE ASSUME INVECE CHE IL REGOLAMENTO IMPUGNATO COSTITUISCE UN COMPLESSO DI DECISIONI INDIVIDUALI , UNA DELLE QUALI , ADOTTATA NEI SUOI CONFRONTI , LA RIGUARDA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE .

14 A TERMINI DELL ' ART . 9 , NN . 1 , 2 E 3 , DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 NELLA VERSIONE MODIFICATA CHE RISULTA DALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 ,

' 1 . UNA QUOTA DI BASE E ASSEGNATA AD OGNI IMPRESA STABILITA NELLA COMUNITA CHE PRODUCE ISOGLUCOSIO , PER IL PERIODO DI CUI ALL ' ARTICOLO 8 , PARAGRAFO 1 .

FATTA SALVA L ' APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3 , LA QUOTA DI BASE DI OGNI IMPRESA IN CAUSA E PARI AL DOPPIO DELLA SUA PRODUZIONE COSTATATA A NORMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO DURANTE IL PERIODO DAL 1\* NOVEMBRE 1978 AL 30 APRILE 1979 .

2 . AD OGNI IMPRESA CHE DISPONE DI UNA QUOTA DI BASE VIENE ASSEGNATA UGUALMENTE UNA QUOTA MASSIMA PARI ALLA SUA QUOTA DI BASE , PREVIA APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE . TALE COEFFICIENTE E QUELLO FISSATO AI SENSI DELL ' ARTICOLO 26 , PARAGRAFO 2 , SECONDO COMMA , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3330/74 PER IL PERIODO DAL 1\* LUGLIO 1979 AL 30 GIUGNO 1980 .

3 . LA QUOTA DI BASE DI CUI AL PARAGRAFO 1 E EVENTUALMENTE CORRETTA IN MODO CHE LA QUOTA MASSIMA DETERMINATA CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 2

- NON SIA SUPERIORE ALL ' 85 % ,

- NON SIA INFERIORE AL 65 %

DELLA CAPACITA TECNICA ANNUA DI PRODUZIONE DELL ' IMPRESA IN QUESTIONE ' .

15 SECONDO L ' ART . 9 , N . 4 , LE QUOTE DI BASE DEFINITE IN FORZA DEI NN . 1 E 3 SONO FISSATE PER CIASCUNA IMPRESA COME INDICATO NELL ' ALLEGATO II . QUESTO ALLEGATO , CHE FA PARTE INTEGRANTE DELL ' ART . 9 , DISPONE CHE LA QUOTA DI BASE , PER LA RICORRENTE , E FISSATA IN 15 887 TONNELLATE .

16 NE CONSEGUE CHE L ' ART . 9 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 ( COME MODIFICATO DALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 ) , IN COLLEGAMENTO CON L ' ALLEGATO II , APPLICA ESSO STESSO I CRITERI ENUNCIATI NELL ' ART . 9 , NN . 1-3 , A CIASCUNA DELLE IMPRESE CONSIDERATE , CHE NE SONO LE DESTINATARIE ; TALI DISPOSIZIONI LE RIGUARDANO , QUINDI , DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE . IL REGOLAMENTO N . 1293/79 E PERCIO UN ATTO CHE LE IMPRESE INTERESSATE , PRODUTTRICI DI ISOGLUCOSIO , POSSONO IMPUGNARE CON RICORSO DI ANNULLAMENTO IN FORZA DELL ' ART . 173 , 2\* COMMA , DEL TRATTATO .

SULLA RICEVIBILITA DELL ' ISTANZA D ' INTERVENTO DEL PARLAMENTO

17 IL CONSIGLIO METTE IN DUBBIO CHE IL PARLAMENTO POSSA INTERVENIRE VOLONTARIAMENTE IN UN PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI ALLA CORTE . A SUO AVVISO , UNA FACOLTA DI INTERVENTO DI QUESTO TIPO EQUIVALE AD UN DIRITTO D ' AZIONE , CHE NON E RICONOSCIUTO AD PARLAMENTO NEL SISTEMA

GENERALE DEL TRATTATO . IN PROPOSITO , ESSO OSSERVA FRA L ' ALTRO CHE L ' ART . 173 DEL TRATTATO NON MENZIONA IL PARLAMENTO FRA LE ISTITUZIONI LEGGITIMATE A PROPORRE RICORSO DI ANNULLAMENTO E CHE L ' ART . 20 DELLO STATUTO DELLA CORTE NON LO MENZIONA FRA LE ISTITUZIONI AUTORIZZATE A DEPOSITARE OSSERVAZIONI NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE DI CUI ALL ' ART . 177 .

18 L ' ART . 37 DELLO STATUTO DELLA CORTE DISPONE CHE :

' GLI STATI MEMBRI E LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA POSSONO INTERVENIRE NELLE CONTROVERSIE PROPOSTE ALLA CORTE .

UGUALE DIRITTO SPETTA AD OGNI ALTRA PERSONA CHE DIMOSTRI DI AVERE UN INTERESSE ALLA SOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA PROPOSTA ALLA CORTE , AD ESCLUSIONE DELLE CONTROVERSIE FRA STATI MEMBRI , FRA ISTITUZIONI DELLA COMUNITA , OVVERO FRA STATI MEMBRI DA UNA PARTE E ISTITUZIONI DELLA COMUNITA DALL ' ALTRA .

LE CONCLUSIONI DELL ' ISTANZA D ' INTERVENTO POSSONO AVERE COME OGGETTO SOLTANTO L ' ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DI UNA DELLE PARTI ' .

19 IL 1\* COMMA DI QUEST ' ARTICOLO PREVEDE PARI DIRITTO D ' INTERVENTO PER TUTTE LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA . NON SI PUO LIMITARE , PER UNA DI ESSE , L ' ESERCIZIO DI TALE DIRITTO , SENZA COMPROMETTERE LA SUA POSIZIONE ISTITUZIONALE , VOLUTA DAL TRATTATO E , IN PARTICOLARE , DALL ' ART . 4 , N . 1 .

20 IN SUBORDINE , IL CONSIGLIO ASSUME CHE , ANCHE QUALORA DOVESSE AMMETTERSI IL DIRITTO D ' INTERVENTO DEL PARLAMENTO , L ' ESERCIZIO DI TALE DIRITTO PRESUPPORREBBE L ' ESISTENZA DI UN INTERESSE AD AGIRE . UN SIFFATTO INTERESSE PUO FORSE ESSERE PRESUNTO , MA CIO NON VIETA ALLA CORTE DI CONTROLLARNE , EVENTUALMENTE , L ' ESISTENZA . NELLA FATTISPECIE , TALE CONTROLLO PORTEREBBE NECESSARIAMENTE , SECONDO IL CONSIGLIO , AD ACCERTARE LA MANCANZA D ' INTERESSE DEL PARLAMENTO ALLA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA .

21 QUESTO ARGOMENTO VA DISATTESO , IN QUANTO INCOMPATIBILE COL SISTEMA DELL ' ART . 37 DELLO STATUTO DELLA CORTE . MENTRE , INFATTI , L ' ART . 37 , 2\* COMMA , DI DETTO STATUTO STABILISCE CHE LE PERSONE DIVERSE DAGLI STATI E DALLE ISTITUZIONI POSSONO INTERVENIRE NELLE CONTROVERSIE SOTTOPOSTE ALLA CORTE QUALORA DIMOSTRINO DI AVERE INTERESSE ALLA SOLUZIONE DELLE STESSE , IL DIRITTO D ' INTERVENTO ATTRIBUITO ALLE ISTITUZIONI , E QUINDI AL PARLAMENTO , DALL ' ART . 37 , 1\* COMMA , NON E SOTTOPOSTO A TALE CONDIZIONE .

SULLA VIOLAZIONE DELLA PARITA DI TRATTAMENTO

22 COM ' E STATO SOPRA RICORDATO , NELLA SENTENZA EMESSA NELLE CAUSE 103 E 145/77 , QUESTA CORTE HA DICHIARATO CHE IL REGOLAMENTO N . 1111/77 LEDEVA IL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA . ESSA RITENEVA INFATTI CHE , PUR TROVANDOSI I PRODUTTORI DI ZUCCHERO E I PRODUTTORI DI ISOGLUCOSIO IN SITUAZIONI ANALOGHE , I SECONDI ERANO SOTTOPOSTI AD UN ONERE MANIFESTAMENTE SPROLUCIONATO . IN SEGUITO ALLA SENTENZA DELLA CORTE , IL CONSIGLIO MODIFICAVA , COL REGOLAMENTO N . 1293/79 , IL REGOLAMENTO N . 1111/77 , ISTITUENDO PER L ' ISOGLUCOSIO UN SISTEMA DI QUOTE DIRETTAMENTE MODELLATO SUL SISTEMA ESISTENTE NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO .

23 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE QUESTO NUOVO REGOLAMENTO VIOLA , ANCH ' ESSO , IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA . A SUO AVVISO , DA UNA PARTE ESSO APPLICA NORME ANALOGHE A SITUAZIONI DIVERSE E , DALL ' ALTRA , MANTIENE FRA I DUE REGIMI DIFFERENZE CHE IMPLICANO UN DIFFERENTE TRATTAMENTO DI SITUAZIONI IDENTICHE .

24 IL FATTO STESSO CHE LA RICORRENTE RITENGA DI POTER FAR VALERE CONTEMPORANEAMENTE QUESTI DUE ARGOMENTI DIMOSTRA LA COMPLESSITA DELLA SITUAZIONE , DOVUTA AL FATTO CHE I MERCATI DELL ' ISOGLUCOSIO E DELLO ZUCCHERO SONO ANALOGHI , MA NON ASSOLUTAMENTE IDENTICI .

25 ALLORCHE L ' ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA IMPLICA , DA PARTE DEL CONSIGLIO , LA VALUTAZIONE DI UNA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSA , IL POTERE DISCREZIONALE SPETTANTE ALL ' ISTITUZIONE NON RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LA NATURA E LA PORTATA DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE , MA ANCHE , IN UNA CERTA MISURA , L ' ACCERTAMENTO DEI DATI DI FATTO , IN PARTICOLARE NEL SENSO CHE IL CONSIGLIO PUO EVENTUALMENTE FONDARSI SU ACCERTAMENTI GLOBALI . IL SINDACATO GIURISDIZIO NALE SULL ' ESSERCIZIO DI DETTO POTERE DEVE LIMITARSI AGLI EVENTUALI VIZI DI ERRORE MANIFESTO , SVIAMENTO DI POTERE O PALESE SCONFINAMENTO DAI LIMITI DEL POTERE DISCREZIONALE .

26 IL CONSIGLIO - TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA PRODUZIONE D ' ISOGLUCOSIO CONTRIBUISCE AD AUMENTARE LE ECCEDENZE DI ZUCCHERO E DELLA FACOLTA , AD ESSO SPETTANTE , DI COLPIRE DETTA PRODUZIONE CON PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - POTEVA ADOTTARE , NELL ' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA , I PROVVEDIMENTI CHE RITENEVA OPPORTUNI IN CONSIDERAZIONE DELL ' ANALOGIA E DELL ' INTERDIPENDENZA FRA I DUE MERCATI , NONCHE DELLA SPECIFICITA DEL MERCATO DELL ' ISOGLUCOSIO .

27 CIO VALE TANTO PIU IN QUANTO IL CONSIGLIO , POSTO DI FRONTE AL DELICATO PROBLEMA SOLLEVATO DALLE CONSEGUENZE DELLA PRODUZIONE DI ISOGLUCOSIO SULLA POLITICA COMUNITARIA RELATIVA ALLO ZUCCHERO , DOVEVA PROVVEDERE RAPIDAMENTE ALLA DISCIPLINA DI UN MERCATO NUOVO ED IN PIENO SVILUPPO . DATE QUESTE CIRCOSTANZE , NON E PROVATO CHE IL CONSIGLIO , ADOTTANDO IL REGOLAMENTO N . 1293/79 , ABBIA SUPERATO I LIMITI DEL SUO POTERE DISCREZIONALE .

SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA

28 SECONDO LA RICORRENTE , LA QUOTA ATTRIBUITALE NELL ' ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 E

NETTAMENTE INSUFFICIENTE . LA FISSAZIONE DELLA QUOTA IN FUNZIONE DEI QUANTITATIVI PRODOTTI FRA IL 1\* NOVEMBRE 1978 E IL 30 APRILE 1979 NON TIENE CONTO NE DELLE VARIAZIONI STAGIONALI , NE DELLA CIRCOSTANZA CHE , DURANTE IL PERIODO CONSIDERATO , LA PRODUZIONE ERA STATA LIMITATA A CAUSA DELL ' INCERTEZZA DELLA RICORRENTE SIA A PROPOSITO DEL REGIME CHE SAREBBE STATO APPLICATO DALLA COMUNITA DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE NELLE CAUSE SUMMENZIONATE , SIA QUANTO ALL ' AGGEGGIAMENTO DELLE AUTORITA FRANCESI , CHE DOVEVANO AUTORIZZARE L ' USO DELL ' ISOGLUCOSIO SOLO CON DECRETO 9 AGOSTO 1979 . LA POSSIBILITA DI ADEGUARE LE QUOTE IN FUNZIONE DELLA CAPACITA TECNICA ANNUA DANNEGGIA , A SUO AVVISO , LE IMPRESE CHE , COME L ' INTERESSATA , AVEVANO RIMANDATO OGNI NUOVO INVESTIMENTO IN ATTESA DI UNA CHIARIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE . DETTE QUOTE RENDONO IMPOSSIBILE QUALSIASI CONCORRENZA .

29 IN PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE CHE L ' INSTAURAZIONE DI QUOTE BASATE SU UN PERIODO DI RIFERIMENTO E ABITUALE IN DIRITTO COMUNITARIO , ED OPPORTUNA QUANDO SI TRATTI DI CONTROLLARE LA PRODUZIONE DI UN SETTORE DETERMINATO . D ' ALTRA PARTE , LA RICORRENTE NON HA IN ALCUN MODO PROVATO LA SUA AFFERMAZIONE NEL SENSO DI AVER LIMITATO LA PROPRIA PRODUZIONE . SI DEVE INOLTRE RILEVARE CHE , DOPO L ' EMANAZIONE DELLA SUDETTA SENTENZA , IL CONTRIBUTO , NELLA FORMA PREVISTA ALL ' ORIGINE , NON POTEVA COMUNQUE ESSERE PIU APPLICATO .

30 IN OGNI MODO , NON SI PUO PRETENDERE CHE IL CONSIGLIO TENGA CONTO DELLE RAGIONI , DELLE SCELTE COMMERCIALI E DELLA POLITICA INTERNA DI CIASCUNA IMPRESA , ALLORCHE ADOTTA PROVVEDIMENTI D ' INTERESSE GENERALE ONDE EVITARE CHE UNA INCONTROLLATA PRODUZIONE DI ISOGLUCOSIO COMPROMETTA LA POLITICA COMUNITARIA NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO .

31 INFINE , LA RICORRENTE , CHE NON HA ESAURITO LA QUOTA ATTRIBUITALE PER IL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA STAGIONE SACCARIFERA , NON PUO LAMENTARSI DEL FATTO CHE TALE QUOTA ABBAIA LIMITATO LE SUE CAPACITA DI CONCORRENZA .

SULLA VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI

32 LA RICORRENTE , ED IL PARLAMENTO IN QUANTO INTERVENIENTE , SOSTENGONO CHE IL REGOLAMENTO N . 1111/77 , NELLA VERSIONE MODIFICATA DAL CONSIGLIO SENZA RISPETTARE IL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL ' ART . 43 , 2\* COMMA , DEL TRATTATO , VA ANNULLATO PER VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI .

33 LA CONSULTAZIONE PREVISTA DALL ' ART . 43 , N . 2 , 3\* COMMA , NONCHE DA ALTRE ANALOGHE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO , E LO STRUMENTO CHE CONSENTE AL PARLAMENTO L ' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO LEGISLATIVO DELLA COMUNITA . QUESTO POTERE COSTITUISCE UN ELEMENTO ESSENZIALE DELL ' EQUILIBRIO ISTITUZIONALE VOLUTO DAL TRATTATO . ESSO RIFLETTE , SIA PURE LIMITATAMENTE , SUL PIANO DELLA COMUNITA , UN FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA , SECONDO CUI I POPOLI PARTECIPANO ALL ' ESERCIZIO DEL POTERE PER IL TRAMITE DI UN ' ASSEMBLEA RAPPRESENTATIVA . LA REGOLARE CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO NEI CASI PREVISTI DAL TRATTATO E QUINDI UNA FORMALITA SOSTANZIALE , LA CUI INOSSERVANZA IMPLICA LA NULLITA DELL ' ATTO CONSIDERATO .

34 IN PROPOSITO , SI DEVE PRECISARE CHE L ' OSSERVANZA DI DETTA FORMALITA ESIGE CHE IL PARLAMENTO ESPRIMA EFFETTIVAMENTE LA PROPRIA OPINIONE ; TALE ESIGENZA NON SI PUO CONSIDERARE SODDISFATTA DA UNA SEMPLICE RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DEL CONSIGLIO . A TORTO , QUINDI , IL CONSIGLIO INDICA , FRA I ' VISTI ' DEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 , LA ' CONSULTAZIONE ' DEL PARLAMENTO .

35 IL CONSIGLIO NON HA CONTESTATO IL CARATTERE DI ' FORMA SOSTANZIALE ' DELLA CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO . ESSO SOSTIENE TUTTAVIA CHE , NELLE CIRCOSTANZE DEL CASO , IL PARLAMENTO HA RESO IMPOSSIBILE , COL PROPRIO COMPORTAMENTO , L ' OSSERVANZA DI DETTA FORMALITA E NON PUO QUINDI ECCEPIRNE L ' INOSSERVANZA .

36 A PRESCINDERE DALLE QUESTIONI DI PRINCIPIO SOLLEVATE DA QUESTA TESI DEL CONSIGLIO , IN CONCRETO E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE , IL 25 GIUGNO 1979 , DATA IN CUI ESSO EMANAVA , SENZA IL PARERE DELL ' ASSEMBLEA , IL REGOLAMENTO N . 1293/79 RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 , IL CONSIGLIO NON AVEVA ESAURITO TUTTI I MEZZI PER OTTENERE IL PREVIO PARERE DEL PARLAMENTO . IN PRIMO LUOGO , IL CONSIGLIO NON AVEVA CHIESTO L ' APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA D ' URGENZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL PARLAMENTO , MENTRE , IN ALTRI SETTORI E PER ALTRI PROGETTI DI REGOLAMENTI , SI ERA VALSO , NELLA STESSA EPOCA , DI TALE FACOLTA . INOLTRE , IL CONSIGLIO AVREBBE POTUTO SERVIRSI DELLA POSSIBILITA , OFFERTAGLI DALL ' ART . 139 DEL TRATTATO , DI CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DELL ' ASSEMBLEA IN SESSIONE STRAORDINARIA , TANTO PIU CHE L ' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO , IL 1\* MARZO ED IL 1\* MAGGIO 1979 , AVEVA RICHIAMATO LA SUA ATTENZIONE SU TALE POSSIBILITA .

37 NE CONSEGUE CHE , IN MANCANZA DEL PARERE DEL PARLAMENTO , RICHIESTO DALL ' ART . 43 DEL TRATTATO , IL REGOLEMENTO N . 1293/79 , CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1111/77 , VA ANNULLATO , SALVA RESTANDO LA FACOLTA DEL CONSIGLIO DI ADOTTARE , A SEGUITO DELLA PRESENTE SENTENZA , OGNI OPPORTUNO PROVVEDIMENTO IN CONFORMITA ALL ' ART . 176 , 1\* COMMA , DEL TRATTATO .

## **Decisione relativa alle spese**

SULLE SPESE

*38 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE , SE NE VIENE FATTA DOMANDA .*

*39 NE LA RICORRENTE , NE GLI INTERVENIENTI HANNO CHIESTO CHE IL CONSIGLIO VENISSE CONDANNATO ALLE SPESE . BENCHE , QUINDI , IL CONSIGLIO SIA RIMASTO SOCCOMBENTE , CIASCUNA DELLE PARTI DOVRA SOPPORTARE LE SPESE DA ESSA ESPOSTE .*

## **Dispositivo**

*PER QUESTI MOTIVI ,*

*LA CORTE*

*DICHIARA E STATUISCE :*

*1\* IL REGOLAMENTO N . 1293/79 ( GU N . L 162 , PAG . 10 , CON RETTIFICA IN GU N . L 176 , PAG . 37 ) , CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO N . 1111/77 ( GU N . L 134 , PAG . 4 ) E ANNULLATO .*

*2\*CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA ESPOSTE .*